

## SEZIONE SPECIALE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (ICC)

Manuale operativo per l'invio telematico delle richieste di iscrizione alla sezione speciale delle imprese culturali e creative agli uffici del registro delle imprese

## **INDICE**

Capitolo 1 - NORMATIVA E ADEMPIMENTO	. 3
1.1 La norma di riferimento	. 3
1.2 I requisiti per l'iscrizione in sezione speciale	. 7
1.3 La comunicazione dell'iscrizione alla sezione speciale: indicazioni operative	.8
Capitolo 2 - SCHEDE DI DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI	. 9
2.1 Titolo scheda: iscrizione alla sezione speciale delle imprese culturali e creative	.9
2.2 Titolo scheda: cancellazione dalla sezione speciale delle imprese culturali e creative	
Link utili	11
Appendice - Strumenti per la compilazione della pratica di iscrizione in sezione icc	12

## Capitolo 1 - NORMATIVA E ADEMPIMENTO

### 1.1 La norma di riferimento

➤ La legge 27 dicembre 2023, n. 206, all'art. 25, ha introdotto la qualifica di impresa culturale e creativa.

La norma primaria non pone limitazioni alla forma giuridica che le imprese e gli enti devono possedere per l'ottenimento della qualifica, bensì pone l'accento riguardo lo svolgimento in "pianta stabile e continuativa in Italia" e "in via esclusiva o prevalente in uno degli ambiti specifici culturali e creativi: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali".

Le disposizioni in premessa trovano applicazione anche per gli "enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività" riconducibili agli ambiti culturali e creativi.

➤ Le modalità e le condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa (nonché le ipotesi di revoca) sono definite all'interno del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy n. 402 del 25 ottobre 2024 (di seguito Decreto ICC).

Il Decreto ICC individua i requisiti soggettivi (art. 3) e oggettivi (art. 4) che i soggetti interessati alle iscrizioni previste dalla legge devono rispettare al fine di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa.

In particolar modo possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa (art. 3):

- A. gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile;
- B. i lavoratori autonomi;
- C. gli enti del Terzo settore, previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all'articolo 4;
- D. le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

**Avvertenza**: come chiarito anche nei successivi decreti attuativi, i soggetti sono tenuti a svolgere l'attività economica in forma di impresa (quindi essere imprese iscritte del registro delle imprese) oppure essere un ente/soggetto iscritto nel REA.

I soggetti sopra elencati, devono a loro volta (art. 4):

- A. svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- B. svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

il comma 2 dell'art. 4 precisa inoltre che "sono, altresì, qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui all'articolo 3, lettere a) e b) che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali".

➤ Con il Decreto 10 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Decreto MIMIT), vengono ulteriormente definite "le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale".

Particolare rilevanza assume la perimetrazione dei soggetti che, in possesso dei requisiti, possono effettuare l'iscrizione alla sezione speciale: trattasi dei soggetti "iscritti nel registro delle imprese o nel REA". Il Decreto MIMIT precisa inoltre che la domanda di iscrizione alla sezione speciale ha il valore giuridico di una dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione da parte degli Uffici del registro delle imprese, il Decreto MIMIT introduce altresì la possibilità di avvalersi dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA.

Infatti, segnatamente ai requisiti soggettivi, viene introdotto un meccanismo volto a verificare che:

• l'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avvenga mediante verifica del codice ATECO attribuito all'attività

prevalente esercitata dal soggetto e che quest'ultimo sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al Decreto MIMIT;

• l'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.

Qualora le imprese culturali e creative iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative intendano procedere alla cancellazione dalla relativa sezione, possono presentare all'Ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente apposita domanda di cancellazione.

Nel Decreto MIMIT (art. 6 - Revoca del riconoscimento) viene inoltre evidenziato che, sulla base delle verifiche condotte anche a campione, l'Ufficio - laddove venga accertata la perdita dei requisiti previsti dai decreti sin qui citati - trasmette all'impresa culturale e creativa, presso il suo domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, un preavviso di cancellazione dalla sezione speciale. Entro 15 giorni dal preavviso l'impresa può trasmettere all'Ufficio le proprie osservazioni e documentazione, al fine di comprovare il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale. L'ufficio è tenuto a valutare le eventuali controdeduzioni, dandone espressamente conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

In ogni caso, la cancellazione dalla sezione speciale comporta il venir meno, con effetto dalla data di iscrizione della domanda volontaria di cancellazione o dalla data del provvedimento del Conservatore della qualifica di impresa culturale e creativa e la rimozione delle diciture «impresa culturale e creativa» o «ICC» dalla denominazione sociale.

**Avvertenza**: per gli enti iscritti al REA è necessario aver già comunicato il proprio domicilio digitale al fine di consentire agli Uffici di procedere nei casi previsti dall'articolo 6 comma 2 del Decreto MIMIT.

➤ Le regole tecniche che definiscono le caratteristiche dell'adempimento e i controlli automatici applicabili sono state approvate con decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Decreto delle specifiche tecniche ICC).

In considerazione dei requisiti esplicati, per poter gestire l'iscrizione (o cancellazione) alla nuova sezione speciale, sono state apportate le modifiche all'interno dei moduli esistenti:

- il modulo S5, utilizzato dalle imprese costituite in forma societaria e dai soggetti collettivi che si iscrivono al REA;
- il modulo I2, utilizzato dalle imprese individuali per le comunicazioni al RI/REA riguardanti gli eventi modificativi.

All'interno dei suddetti moduli sono stati introdotti i rispettivi riquadri che contengono il contenuto informativo necessario per gli adempimenti previsti dalla norma:

#### → all'interno del Modulo S5

BS / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA									
Se valorizzato il riquadro, è ammesso all'interno del modulo il solo ulteriore riquadro "A / ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA" e "TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA" uguale a "MODIFICA dell'attività"									
С	71	10	tipologia richiesta	1	obbligatorio; esistenza in tabella ICC valori ammessi: N, C				
С	71	20	Dicitura nella denominazione sociale	1	permesso se [C 71 10] = N; esitenza tabella ICC. Valori ammessi A, B				
С	71	30	Dichiarazione	1	obbligatorio se [C 71 10] = N, altrimenti vietato; esistenza in tabella ICC; Vale D				

#### → all'interno del Modulo I2

	35 / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA									
Se	Se valorizzato il riquadro, è ammesso all'interno del modulo il solo ulteriore riquadro "A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA"									
3	71	10	tipologia richiesta	1	obbligatorio; esistenza in tabella ICC valori ammessi: N, C					
3	71	20	Dicitura nella denominazione sociale	1	permesso se [3 71 10] = N; esitenza tabella ICC. Valori ammessi A, B					
3	71	30	Dichiarazione	1	obbligatorio se [3 71 10] = N, altrimenti vietato; esistenza in tabella ICC: vale D					

I suddetti riquadri sono composti da una serie di campi ciascuno dei quali presenta specifiche regole di compilazione:

- tipologia della richiesta: consente di richiedere l'iscrizione oppure la cancellazione volontaria dalla sezione speciale;
- dicitura nella denominazione sociale: come previsto intervento dall'art. 25, comma 9 della L. 206/2023 e dall'art. 1 del decreto interministeriale 402/2024, l'iscrizione nella sezione speciale "consente di utilizzare dicitura "impresa culturale e creativa" o "ICC" nella denominazione sociale". All'interno del campo è possibile selezionare facoltativamente e solo in caso di richiesta di iscrizione una delle due diciture, standardizzate, che verranno aggiunte in coda alla denominazione esistente iscritta nel RI/REA;
- dichiarazione, che attesta il possesso dei requisiti, da valorizzare obbligatoriamente in caso di richiesta di iscrizione nella sezione speciale.

Per favorire la corretta compilazione dell'adempimento, è stata definita una nuova tabella di decodifica ICC (impresa culturale e creativa) che contiene i valori standardizzati da utilizzare all'interno della compilazione di ciascun campo del nuovo riquadro.

TABELLA ICC					
Codice	Descrizione				
А	IMPRESA CULTURALE E CREATIVA				
В	ICC				
D	IL DICHIARANTE, IN QUALITA' DI TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA/ENTE INDICATA/O, ATTESTA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE L'IMPRESA/ENTE E' IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 206 DEL 2023, DAGLI ARTT. 3 E 4 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 402/2024, NONCHE' DALL'ALLEGATO A TALE DECRETO E DALL'ALLEGATO DI CUI ALL' ART. 4 COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 10 LUGLIO 2025				
N	ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE				
С	CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE				

Come previsto dalla norma e meglio declinato nel Decreto delle specifiche tecniche ICC, per l'iscrizione alla sezione speciale delle imprese culturali e creative, vengono applicati anche controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica telematica che vanno a verificare, oltre all'iscrizione nel RI da parte dell'impresa e nel REA da parte dell'Ente, anche i seguenti elementi:

- la presenza dell'attività prevalente dichiarata al REA da parte dell'impresa e del relativo codice ATECO ad essa associato. In caso di ente iscritto al REA, viene verificata la presenza dell'attività economica dichiarata al REA e del relativo codice ATECO ad essa associato;
- 2. che il codice ATECO attribuito all'attività economica sia presente tra quelli previsti all'interno della lista dei codici ATECO di cui all'allegato al Decreto MIMIT. A tal riguardo viene verificata anche la presenza dell'eventuale annotazione nella sezione speciale con la qualifica di impresa artigiana qualora il codice ATECO dell'allegato citato preveda ai fini dell'iscrizione in sezione speciale ICC lo svolgimento dell'attività economica in forma artigiana.

Per garantire la tempestività della pubblicità dell'informazione in visura, l'adempimento di iscrizione o di cancellazione volontaria in sezione speciale ICC deve essere presentato - con una pratica di Comunicazione Unica - in via esclusiva, ossia non deve essere presentato contestualmente alla variazione di altri dati.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all'Ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

## 1.2 I requisiti per l'iscrizione in sezione speciale

Come riferito nelle premesse, la norma distingue tra requisiti oggettivi e requisiti soggettivi.

Tra i requisiti oggettivi si evince la condizione che le imprese e gli enti siano già iscritte/i rispettivamente nel RI o nel REA. Tra i requisiti soggettivi, l'impresa o l'ente devono svolgere preliminarmente un'attività economica.

Con riferimento alle imprese iscritte al RI (società di capitali, società di persone, imprese individuali), al momento della presentazione della pratica telematica di iscrizione alla sezione speciale, queste devono:

- 1. essere già iscritte nel RI;
- 2. aver iscritto il proprio domicilio digitale per le comunicazioni di cui al decreto MIMIT;
- 3. avere iscritto l'attività prevalente e avere nel corso del periodo di imposta di riferimento un volume di affari superiore al 50% del volume complessivo;
- 4. avere attribuito all'attività prevalente il relativo codice ATECO;
- 5. il codice ATECO dell'attività prevalente deve essere presente nella lista di cui all'allegato al decreto MIMIT.

**Avvertenza**: per le imprese che svolgono un'attività prevalente con codice ATECO rientrante tra quelli dell'allegato al Decreto MIMIT e contrassegnati da quest'ultimo come "artigiani", è necessario che l'impresa sia iscritta alla sezione artigiana o annotata con la qualifica artigiana e che l'attività prevalente corrisponda con quella artigiana dichiarata.

Con riferimento agli enti iscritti al REA, al momento della presentazione della pratica telematica di iscrizione alla sezione speciale, questi devono:

- 1. essere iscritti nel REA;
- 2. aver iscritto il proprio domicilio digitale per le comunicazioni di cui al Decreto MIMIT;
- 3. aver dichiarato l'attività economica (in via subordinata a quella principale non avente fine di lucro);
- 4. avere attribuito all'attività economica il relativo codice ATECO;
- 5. il codice ATECO dell'attività economica deve essere presente nella lista di cui all'allegato al decreto MIMIT.

**Avvertenza generale**: per poter procedere all'iscrizione alla sezione speciale è necessario che le imprese e gli enti iscritti nel REA abbiano proceduto con le iscrizioni necessarie a garantire il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi.

## 1.3 La comunicazione dell'iscrizione alla sezione speciale: indicazioni operative

L'iscrizione in sezione speciale può avvenire solo se rispettati i requisiti descritti nei precedenti paragrafi. Diversamente la pratica telematica viene respinta.

L'adempimento può prevedere l'iscrizione alla sezione speciale oppure la cancellazione volontaria.

Per le società di capitali e enti iscritti al REA deve essere utilizzato il nuovo riquadro "BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA" all'interno del modulo S5.

**Per le imprese individuali** deve essere utilizzato il nuovo riquadro "35/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA" all'interno del modulo I2.

Ai fini dell'iscrizione nella nuova sezione speciale è necessario valorizzare "ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE" all'interno del campo "tipologia richiesta".

Oltre alla richiesta di iscrizione in sezione speciale è possibile, facoltativamente, procedere anche alla comunicazione della dicitura nella denominazione sociale. La dicitura potrà - alternativamente - assumere:

- la forma estesa "IMPRESA CULTURALE E CREATIVA";
- l'acronimo "ICC".

**Avvertenza**: in caso di aggiornamento della denominazione sociale con uno dei due valori suddetti, la dicitura verrà aggiunta in coda alla denominazione dell'impresa o dell'ente risultante dalla visura. In caso di successiva modifica della denominazione, questa potrà avvenire con adempimento separato (modulo S2 riq. 1 per le società; modulo I2 riq. 4 per le imprese individuali; modulo R riq. 3 per enti iscritti al REA).

**Avvertenza**: la richiesta di iscrizione è un adempimento che prevede la sottoscrizione obbligatoria - da parte del rappresentante legale dell'impresa o dell'ente - dell'attestazione del possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora l'impresa o l'ente intenda procedere con la cancellazione volontaria dalla sezione speciale è necessario valorizzare il valore "CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE".

## Capitolo 2 - SCHEDE DI DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI

## 2.1 Titolo scheda: iscrizione alla sezione speciale delle imprese culturali e creative

- FORMA/E GIURIDICHE COINVOLTE: non sono previste limitazioni in base alla forma giuridica;
- NORMA: art. 25, Legge 27 dicembre 2023, n. 206; Decreto interministeriale 25 ottobre 2024, n. 402; Decreto ministeriale 10 luglio 2025; Decreto direttoriale 7 agosto 2025.
- TERMINE: non è previsto un termine essendo l'iscrizione facoltativa
- OBBLIGATO: Il rappresentante legale dell'impresa/ente oppure il titolare dell'impresa individuale;
- ALLEGATI: Nessuno;
- IMPORTI:
  - o società di capitali: diritti di segreteria € 90, imposta di bollo € 65;
  - o società di persone: diritti di segreteria € 90, imposta di bollo € 59;
  - o imprese individuali: diritti di segreteria € 18, imposta di bollo € 17,50;
  - Enti iscritti solo al REA: diritti di segreteria € 30, imposta di bollo € 65;
  - O Esenzioni: diritto di segreteria e imposta di bollo dimezzati in caso di cooperative sociali.
- MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE
  - Modulo S5, riquadro BS in caso di imprese costituite in forma societaria o enti iscritti al REA; Modulo I2, riquadro 35 in caso di imprese individuali;
  - O Distinta firmata digitalmente dal rappresentante legale della società o dell'ente o dal titolare dell'impresa individuale.

In caso di sottoscrizione della distinta della Comunicazione Unica da parte di un professionista è necessaria la dichiarazione di incarico all'interno del riquadro note della pratica.

 CONDIZIONI DI LEGGE La comunicazione di iscrizione alla sezione speciale delle imprese culturali e creative ha il valore giuridico di una dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), che comporta l'assunzione di responsabilità penali personali. Non è ammesso l'utilizzo della procura speciale al fine di assolvere questo obbligo di legge.

### ALTRI ENTI

O AGENZIA DELLE ENTRATE: no

I.N.A.I.L.: noI.N.P.S.: no

## 2.2 Titolo scheda: cancellazione dalla sezione speciale delle imprese culturali e creative

- FORMA/E GIURIDICHE COINVOLTE: non sono previste limitazioni in base alla forma giuridica;
- NORMA: art. 25, Legge 27 dicembre 2023, n. 206; Decreto interministeriale 25 ottobre 2024, n. 402; Decreto ministeriale 10 luglio 2025; Decreto direttoriale 7 agosto 2025;
- TERMINE: entro 30 giorni dall'evento modificativo che produce la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi di cui agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy del 25 ottobre 2024;
- OBBLIGATO: Il rappresentante legale dell'impresa/ente oppure il titolare dell'impresa individuale;
- ALLEGATI: Nessuno;
- IMPORTI:
  - o società di capitali: diritti di segreteria € 90, imposta di bollo € 65;
  - o società di persone: diritti di segreteria € 90, imposta di bollo € 59;
  - o imprese individuali: diritti di segreteria € 18, imposta di bollo € 17,50;
  - o Enti iscritti solo al REA: diritti di segreteria € 30, imposta di bollo € 65;
  - O Esenzioni: diritto di segreteria e imposta di bollo dimezzati in caso di cooperative sociali.

### MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE

- Modulo S5, riquadro BS in caso di imprese costituite in forma societaria o enti iscritti al REA; Modulo I2, riquadro 35 in caso di imprese individuali;
- Distinta firmata digitalmente dal rappresentante legale della società o dell'ente o dal titolare dell'impresa individuale;

In caso di sottoscrizione della distinta della Comunicazione Unica da parte di un professionista è necessaria la dichiarazione di incarico all'interno del riquadro note della pratica.

- CONDIZIONI DI LEGGE Non è ammesso l'utilizzo della procura speciale al fine di assolvere questo obbligo di legge.
- ALTRI ENTI
  - O AGENZIA DELLE ENTRATE: no
  - I.N.A.I.L.: noI.N.P.S.: no

## Link utili

- Legge 27 dicembre 2023, n. 206 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (clicca qui);
- Decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, n 402 del 25 ottobre 2024 - "Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206" (clicca qui);
- Decreto 10 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative" (clicca qui) e "allegato articolo 4, comma 2" (clicca qui);
- Decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "aggiornamento delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici
  finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio
  del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico ver. 7.06" (clicca
  qui).

# Appendice - Strumenti per la compilazione della pratica di iscrizione in sezione ICC

La richiesta di iscrizione deve essere presentata al registro delle imprese della Camera di commercio competente mediante una pratica telematica di Comunicazione Unica.

Il registro imprese competente è quello in cui l'impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La pratica telematica può essere predisposta ed inviata attraverso il portale "<u>Depositi e Istanze REgistro Imprese (DIRE)</u>", l'ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni software di mercato aggiornate con l'ultima versione delle specifiche tecniche ministeriali (vers. 7.06).

DIRE aiuta l'utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente:

- la compilazione guidata della pratica;
- l'accesso agli strumenti di assistenza;
- la fruizione di suggerimenti, aiuti ed informative.